

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,
considerato che:

la risoluzione del Parlamento europeo (doc A2-25-86) individua i diritti costitutivi della Carta europea dei bambini degenti in ospedale;

molti Paesi membri dell'Unione europea hanno recepito i contenuti della risoluzione nei rispettivi ordinamenti;

in Italia i diritti dei bambini malati sono solo teoricamente tutelati da alcune leggi regionali;

impegna il Governo:

a garantire pienamente i diritti dei bambini malati riconosciuti dalla citata risoluzione del Parlamento europeo, e in particolare:

1) il diritto del bambino a essere ricoverato in ospedale soltanto se le cure necessarie non possono essere fornite a casa o in ambulatorio e se sono opportunamente coordinate ai fini di un ricovero quanto più rapido e breve possibile;

2) il diritto del bambino alla assistenza diurna senza che ciò comporti un onere finanziario supplementare per i genitori;

3) il diritto ad aver vicino quanto più possibile, durante il periodo della degenza, i propri genitori o la persona che ne fa le veci, non come spettatori passivi ma come elementi attivi della vita ospedaliera, senza che ciò comporti costi aggiuntivi; l'esercizio di questo diritto non deve comunque pregiudicare od ostacolare la migliore attuazione dei trattamenti ai quali il bambino deve essere sottoposto;

4) il diritto del bambino a ricevere informazioni adeguate alla sua età, al suo sviluppo mentale e al suo stato emotivo e

psicologico, circa tutte le cure mediche cui è sottoposto e le prospettive positive che esse offrono;

5) il diritto del bambino all'assistenza individuale, con ricorso quanto più possibile ai medesimi infermieri e operatori per la cura e l'assistenza;

6) il diritto per i genitori o per la persona che ne fa le veci di rifiutare che il bambino venga sottoposto a ricerche o a terapie ed esami il cui scopo principale sia didattico o informativo piuttosto che terapeutico;

7) il diritto per i suoi genitori o per la persona che ne fa le veci di ricevere tutte le informazioni che riguardano la malattia e il benessere del bambino, qualora ciò non entri in conflitto con il diritto fondamentale del bambino alla riservatezza;

8) il diritto dei genitori o della persona che ne fa le veci a esprimere il consenso sulle cure alle quali il bambino è sottoposto;

9) il diritto per i genitori o per la persona che ne fa le veci a un'adeguata assistenza e guida psicosociale da parte di personale specializzato;

10) il diritto a non essere sottoposto a sperimentazioni farmacologiche o terapeutiche soltanto i genitori o la persona che ne fa le veci, opportunamente informati sui rischi e sui benefici di tali trattamenti potranno dare il proprio assenso riservandosene la revoca;

11) il diritto dei bambini degenti in ospedale, qualora vengano sottoposti a sperimentazioni terapeutiche, a essere tutelati dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Assemblea mondiale della sanità e suoi successivi aggiornamenti;

12) il diritto a non subire terapie inutili, così come disagi fisici e psichici non necessari;

13) il diritto e la possibilità concreta di vedere i propri genitori o la persona che ne fa le veci nei momenti di particolare tensione;

14) il diritto a essere trattato con tatto, educazione e comprensione e di essere rispettato nella sua intimità;

15) il diritto di essere seguito durante il suo ricovero ospedaliero da personale appositamente preparato, capace di rendersi conto delle necessità fisiche e psichiche dei bambini nelle varie fasce d'età;

16) il diritto a essere ricoverato con altri bambini, evitando il più possibile il ricovero con adulti;

17) il diritto di disporre di ambienti arredati e attrezzati secondo le necessità ospedaliere, educative e ludiche e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;

18) il diritto di continuare anche durante il periodo di ospedalizzazione la propria formazione scolastica giovandosi di insegnanti e materiale didattico fornito dalle autorità scolastiche, in particolare in caso di ricovero prolungato, a condizione che la suddetta attività non arrechi pregiudizio al suo benessere e/o ostacoli i trattamenti in corso;

19) il diritto di usufruire durante la degenza di giocattoli adatti all'età, di libri e di audiovisivi;

20) il diritto ad avere la possibilità di insegnamento anche nel caso di ricovero parziale in *day hospital* o di convalescenza nel proprio domicilio;

21) il diritto che gli siano assicurate le cure di cui ha bisogno — anche attraverso l'intervento della magistratura — nel caso in cui i genitori o chi ne fa le veci le rifiutino per motivi religiosi, di arretratezza culturale, di pregiudizi o non siano in grado di compiere i passi opportuni per far fronte all'urgenza;

22) il diritto del bambino alla necessaria assistenza finanziaria, morale e psicosociale, per accertamenti o terapie da effettuarsi necessariamente all'estero;

a prevedere modalità non subalterne di coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nell'attuazione dei diretti indicati in precedenza.

(7-00096)

« Bolognesi ».